



CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VALLE SERIANA
SUPERIORE E VALLE DI SCALVE**



COMUNE DI CLUSONE
Ente Capofila Ambito Territoriale Sociale
Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve

SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO
DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA
DOMICILIARITÀ A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA
SUPERIORE E VALLE DI SCALVE
CIG: BB9BDA788A



CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VALLE SERIANA
SUPERIORE E VALLE DI SCALVE**



SOMMARIO

Premessa	1
Art. 1.	Definizioni 2
Art. 2.	Oggetto 2
Art. 3.	Obblighi della Stazione Appaltante e/o dei propri Comuni/funzioni associate 2
Art. 4.	Obblighi del Fornitore 3
Art. 5.	Validità..... 3
Art. 6.	Recupero prestazioni non rese..... 4
Art. 7.	Cause di cancellazione dall'Albo 4
Art. 8.	Polizze assicurative..... 4
Art. 9.	Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali 5
Art. 10.	Soluzione delle controversie 5
Art. 11.	Trattamento dei Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016..... 5



CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VALLE SERIANA
SUPERIORE E VALLE DI SCALVE**



Premessa

Premesso che:

- l'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve è composto da un territorio prevalentemente montano di 603,81 Km², caratterizzato da una scarsa popolosità e da una difficile accessibilità da parte dei cittadini ai servizi essenziali. La popolazione residente al 31/12/2025 era pari a 41.897 (*fonte: anagrafi comunali*), di cui il 14,45% composto da giovani, e il 26,06% da anziani, pertanto la struttura della popolazione può essere definita regressiva.
- l'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, ha pubblicato un bando per l'individuazione di soggetti accreditati per l'erogazione di voucher sociali a supporto della domiciliarità, al fine di rafforzare il sistema già esistente garantendo risposte più efficaci ai bisogni delle persone e favorire l'accessibilità di più fruitori possibili;
- l'Assemblea di Sindaci del Piano di Zona nella seduta del 04/12/2024 ha approvato il Piano di Zona per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Clusone n. _____ del _____, è stata indetta una procedura per l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati all'erogazione di servizi a supporto della domiciliarità nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve e i relativi allegati;
- il Comune di Clusone è delegato, da tutti i Comuni/funzioni associate afferenti all'Ambito i, alla gestione del potenziamento di servizi a supporto della domiciliarità ed all'esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e di competenza, nel suo ruolo di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve;
- con determinazione n. ___ del _____ del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Clusone è stato approvato l'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione del potenziamento di servizi a supporto della domiciliarità nei Comuni/funzioni associate afferenti all'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve;

Richiamate:

- la Legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 che prevede, tra gli altri, in capo ai Comuni l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale;
- Legge Regionale della Lombardia n. 3/2008 che prevede all'art. 13, comma 1, lettera b e d) che i Comuni *"riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale"* e *"definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti"*;
- l'art. 16 della sopraccitata Legge Regionale prevede che *"l'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociali condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel Piano di Zona"*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

Il Comune di Clusone, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve rappresentato da _____, nato/a a _____ (___) il _____, Codice Fiscale _____ Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali d'Ambito e Ufficio di Piano, domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, Piazza Sant'Andrea n. 1, che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Clusone (C.F. n. 00245460167), ai sensi degli art. 107 del D.Lgs. 28.8.2000, n. 267, per



CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VALLE SERIANA
SUPERIORE E VALLE DI SCALVE**



nomina sindacale n. ___ in data _____

E

il soggetto accreditato “_____” (di seguito anche solo Fornitore), con sede legale in
_____ Via _____ P.IVA/Cod.
Fiscale _____ Pec _____ e-mail
_____ Tel. _____, legalmente rappresentato da
_____, nato/a a _____ (___) il _____, Codice
Fiscale _____,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Definizioni

1. Nel presente progetto sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) Albo: albo degli enti accreditati all'erogazione del potenziamento dei servizi oggetto del presente bando. Verrà costituito a seguito di apposita istruttoria;
 - b) Ambito: Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, anche Ambito n. 9. È un ufficio interno al Comune di Clusone, a cui è stata assegnata la gestione dei servizi di cui al presente accreditamento. Afferiscono all'Ambito i Comuni di Ardesio, Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossola, Premolo, Rovetta Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna e Vilminore di Scalve;
 - c) Comuni/funzioni associate afferenti all'Ambito (di seguito anche solo Comuni/funzioni associate):
 - tutti i Comuni afferenti all'Ambito n. 9 (vedasi definizione “Ambito”);
 - Unione Comuni della Presolana, a cui afferiscono i Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo. Seppur non direttamente facente parte, anche il Comune di Rovetta ha delegato la funzione dei Servizi Sociali all'Unione Comuni della Presolana;
 - Comunità Montana di Scalve, a cui afferiscono i Comuni di Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve;
 - d) Voucher sociale: anche solo voucher, è un titolo (strumento economico a sostegno della libera scelta del cittadino) per mezzo del quale è possibile acquistare prestazioni sociali erogate da parte di operatori professionali. Tale strumento è finalizzato a sostenere il mantenimento al domicilio di soggetti fragili individuati dagli artt. 15 e 16, comma 3 lettera d) ed e) Legge 328/2000 e art. 3 Legge 104/1992.

Art. 2. Oggetto

1. Il presente Patto disciplina i rapporti tra il Comune di Clusone, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve e il Fornitore accreditato all'erogazione di servizi a supporto della domiciliarità nel territorio dell'Ambito, come indicati all'art. 1 commi b) e c).
2. Il presente Patto, per la particolarità del modulo organizzativo è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità di voucher prestazionali.

Art. 3. Obblighi della Stazione Appaltante e/o dei propri Comuni/funzioni associate

1. Il Comune di Clusone, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, come sopra rappresentato e in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie della commissione accreditatrice, iscrive il Fornitore nell'albo dei soggetti



CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VALLE SERIANA
SUPERIORE E VALLE DI SCALVE**



- accreditati per l'erogazione del potenziamento dei servizi a supporto della domiciliarità nei propri Comuni/funzioni associate.
2. Nello specifico, hanno delegato l'Ente Capofila alla gestione del servizio i Comuni di **Ardesio, Castione della Presolana, Clusone, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna, Unione dei Comuni della Presolana, Comunità Montana di Scalve.**
 3. A seguito della suddetta iscrizione, legittima il fornitore all'erogazione di voucher sociale per il potenziamento di servizi a supporto della domiciliarità nel pieno rispetto dei patti e condizioni contenuti nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati, e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino e/o dal suo familiare di riferimento, all'erogazione dei suddetti servizi secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel voucher emesso a suo favore.
 4. Il Comune di Clusone, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve effettua le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti dichiarati dal fornitore in sede di presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede.
 5. I singoli Comuni/funzioni associate che emettono i voucher si impegnano a saldare entro 30 gg dal ricevimento della fattura, corredata da apposito estratto conto mensile contenente l'identificazione dei beneficiari e le prestazioni effettivamente rese, i corrispettivi delle prestazioni rese dal Fornitore accreditato, ovvero il valore di ciascun Voucher.

Art. 4. Obblighi del Fornitore

1. Il fornitore accreditato:
 - a seguito dell'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, s'impegna all'offerta delle prestazioni proprie del potenziamento dei servizi a supporto della domiciliarità nel rispetto di tutte le parti e le condizioni contenuti nel Bando di accreditamento e nei suoi allegati;
 - si impegna ad applicare le tariffe previste dallo specifico disciplinare;
 - si impegna ad eseguire a favore del richiedente, le prestazioni migliorative proposte in sede di accreditamento o in un momento successivo, gratuitamente;
 - si impegna ad eseguire a favore del richiedente, le prestazioni accessorie proposte in sede di accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate dallo stesso Fornitore;
 - si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dal Bando e dai suoi allegati;
 - si impegna a rendicontare mensilmente alla Stazione Appaltante e al Comune/funzione associata che ha emesso il voucher, tutte le prestazioni erogate per potenziamento dei servizi a supporto della domiciliarità;
 - si impegna a riscuotere le quote di compartecipazione ai costi delle famiglie definite nei rispettivi voucher (o documentazione integrativa);
 - si impegna a sollevare l'Ambito e i Comuni/funzioni associate ad esso afferenti da eventuali inadempienze o morosità relative al pagamento della quota a carico dei beneficiari, fatto salvo valutazioni specifiche legate ad ogni singolo caso e concordate di volta in volta, e sono da considerarsi sollevati da ogni responsabilità ed obblighi al riguardo.

Art. 5. Validità

1. La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione del potenziamento dei servizi a supporto della domiciliarità e precisamente a decorrere dal 01/07/2026 al 30/06/2031.



CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VALLE SERIANA
SUPERIORE E VALLE DI SCALVE**



2. In caso di rinnovo del sistema di accreditamento e dell'Albo per un ulteriore anno, si procederà alla sottoscrizione di un nuovo patto di accreditamento.

Art. 6. Recupero prestazioni non rese

1. Le prestazioni previste dal voucher non utilizzate, relative al potenziamento dei servizi a supporto della domiciliarità, non sono recuperabili. Nel caso di prestazioni non utilizzate né il Fornitore né il beneficiario potranno rivalersi in nessun modo nei confronti dell'Ambito e/o dei Comuni/funzioni associate ad esso afferenti.

Art. 7. Cause di cancellazione dall'Albo

1. L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati.
2. Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei casi previsti dal bando o dai suoi allegati.
3. Può inoltre essere cancellato in caso di:
 - gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
 - accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
 - cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
 - mancato rispetto del prezzo previsto in sede di accreditamento;
 - mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di accreditamento;
 - gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte della Stazione Appaltante;
 - rinuncia all'accREDITAMENTO da parte dello stesso Fornitore, comunicata con preavviso di almeno 60 giorni alla Stazione Appaltante e ai cittadini, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo soggetto accreditato;
 - inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato un provvedimento di sospensione;
 - impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
 - perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accREDITAMENTO;
 - il raggiungimento del numero massimo delle segnalazioni come stabilito dall'allegato A del Bando.
4. Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per tre anni dalla data dell'esclusione.
5. Il Fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo ai beneficiari che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.

Art. 8. Polizze assicurative

1. Il Fornitore ha stipulato in data _____ con la Compagnia _____, la polizza assicurativa R.C.T. n. _____ con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 unico per sinistro e R.C.O. € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni persona danneggiata, a garanzia di sinistri che possano derivare a beneficiari o terzi durante l'espletamento del servizio.
2. La Stazione Appaltante e gli Enti deleganti il servizio sono espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del contratto.
3. La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, migliorative, accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.



CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VALLE SERIANA
SUPERIORE E VALLE DI SCALVE**



4. L'esistenza di tale polizza non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 9. Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore è designato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'esecuzione del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.
2. Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla normativa vigente e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. Il Fornitore tratta i dati raccolti durante l'espletamento del servizio con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.
4. In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, il Fornitore ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

Art. 10. Soluzione delle controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Bergamo.

Art. 11. Trattamento dei Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016

Questa Amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali.

La titolarità di questi trattamenti è dell'Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quattordicesimo del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:

Contatti: Benzoni Giacomo 3314306559 dpo-clusone@studio-sis.it

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l'accesso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.

Rispetto alla eventuale raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di



CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VALLE SERIANA
SUPERIORE E VALLE DI SCALVE**



riferimento.

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all'identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell'utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Comune di Clusone solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta nel modulo di domanda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Clusone, Ente Capofila
Il Responsabile del Servizio

Per il Fornitore accreditato
Il Legale Rappresentante